



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto:

Maria ACIERNO - Presidente -
Clotilde PARISE - Consigliere -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
Alberto PAZZI - Consigliere -
Rita Elvira Anna RUSSO - Consigliere -

protezione interna-
zionale

R.G.N. 17164/2023

Cron.

CC - 14/02/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17164/2023 R.G. proposto da

_____ rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Pellitteri,
che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv.filippo.pellitteri@avvocatiagrigeno.it;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

- *intimato* -

avverso il decreto del Tribunale di Palermo n. 4178/23, depositato il 4 luglio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024 dal Consigliere Guido Mercolino.



FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 4 luglio 2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari reiterata da _____, cittadino del Ghana, a seguito del rigetto di una precedente istanza, confermato dal Tribunale di Palermo con decreto del 18 settembre 2020, passato in giudicato.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva addotto elementi nuovi rispetto a quelli allegati a sostegno della precedente domanda, nella quale aveva riferito di essere espatriato per sottrarsi alle vessazioni del padre, ormai peraltro deceduto. Ha ritenuto poi infondate le argomentazioni svolte in ordine alla situazione economico-sociale del Paese di origine, richiamando informazioni fornite da fonti internazionali, dalle quali ha desunto che in Ghana non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata, ed aggiungendo che tale Stato era stato inserito nell'elenco dei Paesi c.d. sicuri approvato con d.m. 17 marzo 2023. Ha escluso la possibilità di tenere conto del periodo di soggiorno del ricorrente in Libia, osservando che il rischio di persecuzione e di danno grave dev'essere valutato in riferimento al Paese di cui il richiedente è cittadino, ed ha ritenuto infondata anche la domanda di riconoscimento della protezione speciale, rilevando che il ricorrente non aveva fornito la prova della sua integrazione economico-sociale in Italia, non risultando a tal fine sufficienti la frequenza di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento dell'attività di bracciante agricolo per periodi limitati e per poche giornate al mese, e non essendo state dimostrate l'instaurazione di legami familiari tali da impedire il rimpatrio o l'esistenza di una particolare condizione di vulnerabilità.

2. Avverso la predetta sentenza l'_____ ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo. Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 5, comma sesto, e 19, commi primo, 1.1



e 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, e dell'art. 32, comma terzo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, nonché l'omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione speciale, senza tenere conto della documentazione prodotta, attestante l'attività lavorativa da lui svolta, la stipulazione di un contratto di locazione e il suo reddito. Aggiunge che il Tribunale ha omesso di valutare le torture da lui subite durante il suo soggiorno in Libia, nonché di procedere alla comparazione tra la vita privata e familiare da lui condotta in Italia e la situazione in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio.

1.1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.

In tema di protezione speciale o complementare, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente che, ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. n. 130 del 2020, il raggiungimento da parte del richiedente di un adeguato livello di integrazione sul territorio nazionale presuppone non già la realizzazione di un pieno, radicale ed irreversibile inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma il compimento di un apprezzabile sforzo d'integrazione nella realtà locale di riferimento, desumibile non solo dal reperimento di un'occupazione a tempo indeterminato, sia pure pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/2022, n. 33315), ma anche dalla stipulazione di una pluralità di contratti di lavoro a tempo determinato, idonei a comprovare lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa (cfr. Cass., Sez. I, 27/09/2023, n. 27475), nonché dalla partecipazione ad attività di formazione professionale e volontariato, anche nell'ambito del sistema di accoglienza, e dall'apprendimento della lingua italiana (cfr. Cass., Sez. I, 13/06/2023, n. 16716; 11/03/2022, n. 7938; 2/10/2020, n. 21240).

Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non può condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui, nonostante l'avvenuta produzione di documentazione comprovante la frequentazione di un corso di alfabetizzazione e lo svolgimento continuativo di un'attività lavorativa come bracciante alle dipendenze di una Cooperativa agricola, ha ritenuto non adeguatamente dimostrata l'integrazione del ricor-



rente nel tessuto economico e sociale italiano, osservando in particolare che le buste paga acquisite agli atti si riferivano ad un periodo non superiore a sei mesi e reputando insufficienti, ai fini della prova della concreta attuazione di un rapporto di lavoro, le comunicazioni UNILAV relative ad ulteriori periodi.

Tali comunicazioni, come già affermato da questa Corte, non avrebbero potuto essere ritenute prive di rilievo ai fini che qui interessano, costituendo lo strumento attraverso il quale i datori di lavoro, sia privati che pubblici, adempiono, direttamente o a mezzo di soggetti appositamente abilitati, l'obbligo di comunicazione di una serie d'informazioni inerenti all'instaurazione del rapporto di lavoro e a tutte le successive vicende, e comportando l'assoggettamento a controlli che garantiscono la corrispondenza al vero dei dati comunicati (cfr. Cass., Sez. I, 18/04/2023, n. 10371). Introdotte dall'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l'art. 9-*bis*, comma secondo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4773 del 28 novembre 2011, esse devono infatti contenere l'indicazione della data d'inizio del rapporto di lavoro (e di quella della fine, per i contratti diversi da quelli a tempo indeterminato), della tipologia contrattuale e del livello d'inquadramento, del contratto collettivo applicato, dell'orario di lavoro, della retribuzione corrisposta e dell'ente previdenziale a cui vengono versati i contributi. L'invio delle stesse ha carattere obbligatorio per i datori di lavoro privati, le Pubbliche Amministrazioni, le agenzie di somministrazione e gli enti pubblici economici, ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali, nonché, per i lavoratori extracomunitari, il Ministero dell'interno, comporta la sottoposizione del rapporto ai controlli previsti dalla disciplina in materia di lavoro, previdenza e immigrazione, il cui affidamento alla Pubblica Amministrazione costituisce sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono, rendendo pertanto irrilevante la mancata produzione delle buste paga attestanti la corresponsione della retribuzione. In riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, questa Corte ha d'altronde ritenuto che, avuto riguardo ai poteri istruttori officiosi spettanti al giudice ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 19 novembre



2007, n. 251, che gli consentono di compiere approfondimenti in ordine alla concreta prestazione dell'attività lavorativa, la stipulazione del relativo contratto, quale atto proveniente dal datore di lavoro, costituisca un elemento di per sé sufficiente a dimostrarne l'effettività, e quindi l'integrazione sociale dello straniero, indipendentemente dalla produzione delle buste paga o di altri documenti idonei a comprovare la reale esecuzione del contratto (cfr. Cass., Sez. VI, 24/02/2022, n. 6111). Quanto poi all'idoneità della prestazione di lavoro a garantire allo straniero la disponibilità di mezzi economici sufficienti per provvedere autonomamente al proprio sostentamento, si è ritenuto che l'esiguità della retribuzione non costituisca di per sé un elemento dirimente, ai fini dell'esclusione del consolidamento del processo d'integrazione sociale in Italia, dovendo la consistenza del reddito essere apprezzata tenendo conto del graduale incremento della retribuzione nel tempo, che può fornire utili indicazioni in ordine alla possibilità di condurre un'esistenza libera e dignitosa (cfr. Cass., Sez. I, 15/03/2022, n. 8373): in quest'ottica, occorre anzi rilevare che il decreto impugnato non ha preso in alcun modo in considerazione il contratto di locazione di un alloggio prodotto in giudizio dal ricorrente, la cui valutazione avrebbe consentito di verificare il possesso delle risorse necessarie per procurarsi un'adeguata sistemazione abitativa.

1.2. Il decreto impugnato non merita invece censura nella parte in cui ha ritenuto irrilevanti, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, le vessazioni subite dal ricorrente nel corso del suo soggiorno in Libia, non essendo stato in alcun modo dedotto che le stesse si siano tradotte, per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti traumatici, in una condizione di fragilità personale rilevante ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, la cui dimostrazione resta comunque a carico del richiedente, tenuto ad allegare e provare la natura e l'incidenza dei predetti effetti e la riconducibilità degli stessi alle vicende affrontate (cfr. Cass., Sez. I, 16/12/2020, n. 28781; 6/12/2018, n. 31676; Cass., Sez. VI, 6/02/2018, n. 2861).

Com'è noto, infatti, la protezione speciale non può essere accordata automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, dal momento che, dovendo il rimpatrio essere disposto verso il Paese di origine (o verso quello di dimora abituale, ove



si tratti di un apolide), è in riferimento a quest'ultimo che occorre accertare l'esposizione del richiedente al rischio di persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass., Sez. III, 5/06/2020, n. 10835; Cass., Sez. VI, 20/11/2018, n. 29875).

2. Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dalle censure accolte, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Palermo, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie parzialmente il ricorso, cassa il decreto impugnato, in relazione alle censure accolte, e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell'ordinanza.

Così deciso in Roma il 14/02/2024

La Presidente

